



Deliberazione N. 416 / 2006

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.P. N. 386 DEL 21/10/2005 AD OGGETTO: "IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI LEGNO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 31-33 DEL D.LGS. N.22/97 CHE RICADONO SOTTO LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 11 MAGGIO 2005 N.133".

L'anno **duemilasei** il giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

UCCHIELLI PALMIRO	Presidente	Presente
RONDINA GIOVANNI	Vice Presidente	Presente
CAPPONI SAURO	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
ILARI GRAZIANO	Assessore	Presente
LUCARINI GIUSEPPE	Assessore	Presente
ROMAGNA SIMONETTA	Assessore	Presente
SAVELLI RENZO	Assessore	Presente
SORCINELLI PAOLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
AMBIENTE – AGRICOLTURA - TUTELA DELLA FAUNA
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI

- Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”;
- Vista la delibera di Giunta provinciale n. 386 del 21.10.2005, con la quale si disponeva, tra l’altro, che “*2) che il recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui al punto 6 dell’allegato 2 sub allegato 1 al D.M. 5.2.1998, scarti di legno trattati, ricade sotto la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133; 3) che, in deroga a quanto stabilito dal punto 2, nel caso in cui il soggetto che intende recuperare o recupera rifiuti di legno trattato di cui al punto 6 dell’allegato 2 suballegato 1 al DM 5.2.98 dimostri, anche con una certificazione di origine, di utilizzare legno trattato ovvero esclusivamente pannelli di legno truciolare fabbricati soltanto con legno vergine, i quali non abbiano subito trattamenti protettivi o di rivestimento con prodotti o materiali contenenti sostanze organiche alogenate o metalli pesanti, l’impianto nel quale tali rifiuti vengono recuperati possa essere escluso dalla disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.*”;
- Ritenuto che, dall’esame della delibera di Giunta provinciale n. 386 del 21.10.2005, sono sorti problemi interpretativi da parte di numerose industrie che lavorano il legno, presenti sul territorio provinciale, alcune delle quali hanno proposto ricorso dinanzi al TAR per le Marche al fine di vedere annullato il provvedimento;
- Considerato che il TAR per le Marche, con ordinanza n. 172/06, respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia del suindicato provvedimento impugnato, “*soprattutto tenuto conto che i soggetti interessati sono comunque abilitati a dimostrare che i rifiuti da recuperare non hanno subito trattamenti con prodotti contenenti sostanze organiche alogenate o metalli pesanti (v. punto 3 del provvedimento impugnato)*”;
- Visto il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 marzo 2006, avente per oggetto l’interpretazione del decreto legislativo n. 133/2005, in materia di incenerimento dei rifiuti;
- Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha affermato che “*per quanto concerne i rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno truciolare, questi rientrano nell’esenzione (e quindi non sono soggetti alle previsioni del D.lgs. 133/05), salvo due casi: - il pannello truciolare, da cui i rifiuti traggono origine, sia stato sottoposto a trattamenti protettivi*

o di rivestimento effettuati con composti alogenati o metalli pesanti (legname utilizzato per applicazioni particolari, quale quello soggetto alle intemperie); - il rifiuto derivante dalla lavorazione sia classificabile come pericoloso, come definito dal CER.” e che “dovrà essere cura dell’azienda che acquista i pannelli accertare che il fornitore garantisca la qualità del prodotto commercializzato”;

- Tenuto conto altresì che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha affermato anche, nel parere rilasciato, che *“I rifiuti di legno dell’edilizia e derivanti da demolizioni rientrano in questa categoria, dato che non è facile discernere se gli stessi siano stati o meno trattati, ma ne esiste un’elevata probabilità, data la necessità di preservarli nel tempo vista la loro funzione.”*
- Ritenuto che appare opportuno integrare e specificare le limitazioni al campo di applicazione del decreto legislativo n. 133/2005;
- Considerato che un’attenta lettura dell’articolo 3, del D.Lgs. 133/2005, anche alla luce della succitata nota esplicativa ministeriale, porta a riconoscere l’esclusione, dal suo ambito di applicazione, dei rifiuti di legno derivanti da materiali non sottoposti a trattamenti protettivi o di rivestimento, risultandone quindi esclusi i rifiuti da truciolare (anche se prodotto a partire da legno trattato) purché né lo stesso truciolare né gli eventuali rifiuti con il quale è stato fabbricato sia stato sottoposto a trattamenti protettivi o di rivestimento che possano apportare al rifiuto composti clorurati o metalli pesanti o che rendano il rifiuto classificabile come pericoloso ai sensi della vigente normativa;
- Considerato che le imprese, le quali ritengano di non ricadere nelle due eccezioni menzionate, non devono assoggettarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 133/2005, permanendo in capo alle stesse la possibilità di dimostrare tale esenzione anche mediante apposita dichiarazione del produttore dei pannelli il quale, garantendo la qualità del prodotto commercializzato, certifichi che né il pannello truciolare né i rifiuti di legno con cui il pannello è stato realizzato, hanno subito trattamenti protettivi o di rivestimento con composti organici alogenati o metalli pesanti;
- vista la necessità di estendere anche a tali industrie la possibilità di derogare dal D.Lgs. 133/05;
- considerato che ciò non pregiudica quanto stabilito dalla deliberazione G.P. 386/2005, ma costituisce un ampliamento della deroga già prevista al punto 3 della deliberazione stessa;
- tenuto conto che questa Amministrazione è in attesa di ricevere un parere definitivo in materia, già richiesto ufficialmente al Ministero dell’Ambiente;

- Visto lo Statuto dell’Ente;

- Visto l’art. 48, comma 1 del Dlgs 267/2000;

Per tutto quanto premesso:

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

- 1) Di approvare l'allegato, parte integrante del presente atto, composto dai modelli di dichiarazione **MOD A-1** e **MOD A-2**;
- 2) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 386/2005. Il punto 3) del dispositivo della deliberazione viene sostituito come segue:
 - 3) Che , in deroga a quanto stabilito nel punto 2, nel caso in cui il soggetto che intende recuperare o recupera rifiuti di legno trattato di cui al punto 6 dell'Allegato 2, Sub Allegato 1, al D.M. 5.2.1998 dimostri, con la presentazione dei due modelli A-1 e A-2 parte integrante della presente deliberazione, debitamente compilati e firmati dai rispettivi soggetti, di utilizzare legno trattato oppure pannelli di legno truciolare, i quali non abbiano subito trattamenti protettivi o di rivestimento con prodotti o materiali contenenti sostanze organiche alogenate o metalli pesanti, né li abbiano subito i rifiuti eventualmente utilizzati per la fabbricazione dei pannelli, l'impianto nel quale tali rifiuti vengono recuperati resta escluso dalla disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
- 3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, i sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 ed s.m.i. è il Funzionario della P.O. 4.3.3 Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti, Bruno Amadio;
- 4) Di dichiarare, stante l'urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.

AB/ab/ib

R:\UZONE\Uambi\UAMBI\IND2006\AUTORIZZAZIONI\ATTI\DELIBERE\Proposta GP modifica delibera impianti dlvo133-2005.doc

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n.6..... fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...2..... allegati per un totale di n. ...3..... fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**